

IL RETTORE

PUBBLICATO SULL'ALBO PRETORIO ON-LINE

IL 16 APR. 2014 SCADENZA 15 MAG. 2014 ore 12,00

Rep. n. 478 prot. n. 16097

TITOLO III classificazione 13

CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO PER LA COLLABORAZIONE
AD ATTIVITA' DI RICERCA

- VISTO** il T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;
- VISTA** la legge 14 agosto 1982, n. 590 istitutiva, tra le altre, di questa Università statale;
- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTO** il D.M. n. 102 del 9.03.2011 che determina l'importo lordo annuo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed, in particolare, l'art. 22;
- VISTA** la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 e successiva modifica con Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
- RICHIAMATO** lo Statuto pubblicato sulla G.U. - Serie Generale - n. 71 del 24.03.2012;
- RICHIAMATO** il regolamento di Ateneo formulato ai sensi della legge n. 240/2010 ed emanato con decreto n. 946 del 25 ottobre 2011 e modificato con decreto n. 349 del 17/2/2012;
- RICHIAMATE** le deliberazioni assunte dal Senato Accademico nella seduta del 18 marzo 2014 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 marzo 2014;

DECRETA

ART. 1

E' indetto un concorso, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ai sensi del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. 946 del 25.10.2011 e modificato con D.R. n. 349 del 17.02.2012, presso l'Università degli Studi «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara, di durata annuale rinnovabile come da prospetto sotto riportato.

L'attività di ricerca svolta ed i risultati scientifici ottenuti nell'ambito dello svolgimento dell'assegno di ricerca, saranno valutati dal Tutor responsabile della ricerca in una apposita relazione, che dia conto dei risultati dell'attività di ricerca svolta dall'assegnista.

Tale relazione dovrà essere sottoposta all'esame del Consiglio di Dipartimento o della struttura interessata, per l'approvazione, alla scadenza dell'assegno, oltre che all'atto di ciascuna richiesta di rinnovo dell'assegno medesimo.

L'importo dell'assegno di ricerca in conformità con quanto stabilito con D.M. n. 102/2011 è pari a quanto indicato in tabella ed è al lordo degli oneri che verranno posti sia in capo al conferitario dell'assegno che all'Ateneo.

Area	S.S.D.	N.	Titolo progetto di ricerca	Struttura di svolgimento dell'attività di ricerca	Importo Annuo
02	FIS/07	1	Studio della dinamica funzionale del cervello e delle interazioni mente-corpo durante compiti motori esperti e cooperativi usando un approccio multimodale che combini il monitoraggio elettroencefalografico con quello fisiologico, comportamentale e cinematografico	Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento	€ 23.075,19 durata annuale rinnovabile

ART. 2

Requisiti generali di ammissione.

Possono partecipare al presente concorso:

(a) I titolari di laurea di secondo livello o di laurea conseguita secondo l'ordinamento antecedente l'entrata in vigore del D.M. 509/99, purché in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

(b) I titolari di dottorato di ricerca, eventuali titoli equivalenti conseguiti all'estero, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione di area medica, detti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dell'assegno, ai sensi del successivo articolo 7.

Alla selezione, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che ne abbia richiesto l'attivazione e presso cui si svolgerà l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Per la identificazione di detti soggetti si rinvia alle informazioni rese note sul sito www.unich.it dell'Ateneo.

I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli di cui alla lettera a) in base ad accordi internazionali, ovvero con le

modalità di cui all'art. 332 del T.U. 31 agosto 1933, n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità, ovvero, potrà anche essere dichiarata, ai soli fini del presente concorso, dalla Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 7.

Non possono essere ammessi alla presente procedura concorsuale, coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo.

I cittadini stranieri devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando della presente procedura concorsuale per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura concorsuale per difetto dei requisiti prescritti.

ART. 3

Domanda e termine.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice ed in lingua italiana, deve essere indirizzata e presentata direttamente, o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara - Via dei Vestini n. 31 - 66013 Chieti Scalo, entro il termine perentorio di giorni **trenta (30)** che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line d'Ateneo.

La domanda può essere consegnata a mano presso il Servizio di Archivio Generale e Protocollo della Segreteria del Direttore Generale, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

La domanda può essere, inoltre, inviata valendosi della posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: ateneo@pec.unich.it e deve pervenire entro il medesimo termine.

L'invio potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC, non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata; la domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati PDF che non contengano macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti e i dati nello stesso rappresentati.

La domanda potrà essere firmata digitalmente, in caso contrario (domanda non recante firma digitale), si invita ad allegare al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) la domanda, gli allegati e copia del documento valido di identità preferibilmente in formato PDF. Saranno, comunque, accettati file in formato *pdf*, e *jpg* (in particolare per il documento di identità).

La trasmissione della domanda e dei relativi allegati in formati diversi (*.doc*, *.xls*) non sarà ritenuta valida ai fini della selezione. Il candidato che trasmette la domanda tramite PEC non dovrà provvedere al successivo inoltro della domanda cartacea.

La data di spedizione delle domande, è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante e comunque di inoltro dalla PEC.

Le domande, devono essere redatte secondo lo schema allegato alla presente procedura concorsuale (allegato n. 1), riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o fatti comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale stessa:

- a) nome e cognome;
- b) la data ed il luogo di nascita;
- c) (se cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa. Da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
- e) la laurea posseduta, la votazione riportata nonché la data e l'Università presso cui è stata conseguita;
- f) l'eventuale titolo di Dottore di Ricerca posseduto, nonché la data di conseguimento e l'Università sede Amministrativa del corso. L'eventuale diploma di specializzazione di area medica, nonché la data di conseguimento e l'Università dove è stato conseguito.
- g) di avere l'idoneità fisica alla collaborazione;
- h) indirizzo *PEC* al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura concorsuale;
- i) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura concorsuale;
- l) i cittadini stranieri debbono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, e di aver adeguata conoscenza della lingua italiana;
- m) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- n) la domanda deve essere redatta per ogni assegno cui l'istante voglia partecipare.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, circa l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.

ART. 4

Titoli e curriculum professionale.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) autocertificazione del Diploma di laurea conseguita, con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame di laurea;
- b) autocertificazione relativa al possesso del titolo di dottore di ricerca ;

- c) autocertificazione relativa al possesso del diploma di specializzazione di area medica attinente il settore interessato dall'assegno di ricerca;
 - d) pubblicazioni scientifiche in formato *PDF*;
 - e) autocertificazione relativa a diplomi di specializzazione conseguiti, a corsi di perfezionamento post laurea, frequentati in Italia o all'estero;
 - f) autocertificazione relativa all'eventuale svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati mediante contratti, borse di studio o incarichi di ricerca svolti in Italia che all'estero;
 - g) dettagliato curriculum della propria attività scientifica e professionale con particolare riferimento alle conoscenze specifiche di cui all'art. 2;
 - h) elenco delle autocertificazioni e dei titoli eventualmente allegati A-B;
 - i) fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale;
- Nel caso di inoltro tramite *PEC* si ricorda di utilizzare il formato *PDF*.

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Nel caso di dichiarazione risultata falsa, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della falsa dichiarazione, fermo restando quando disposto dal codice penale e delle leggi speciali in materia.

Per le pubblicazioni scientifiche di cui alla precedente lettera d), il candidato potrà allegare alla domanda, un elenco delle medesime in fotocopia, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui se ne attesti la conformità all'originale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, entro tre mesi dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate. Trascorso tale periodo l'Università non potrà ritenersi responsabile, in alcun modo, per dette pubblicazioni e titoli.

ART. 5

Divieto di cumulo, incompatibilità

Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio, a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni medesimi. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la frequenza a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa (a meno che il dottorando non abbia già avuto dal collegio dei docenti l'approvazione per la discussione della tesi dottorale) o a corsi di specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta, per l'intero periodo di durata dell'assegno di ricerca, il collocamento in aspettativa, senza assegni, per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Non può essere titolare di assegni di ricerca il personale di ruolo presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico, è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 6

Commissione esaminatrice.

Con Decreto del Magnifico Rettore, su proposta di ciascuna struttura presso cui si svolgerà l'attività del conferitario degli assegni, sarà nominata apposita commissione esaminatrice.

La commissione esaminatrice sarà costituita da tre docenti, dei quali almeno due, devono essere professori di ruolo dell'area scientifica del progetto di ricerca o di aree affini. La Commissione, qualora il Dipartimento o la struttura interessata lo ritenga opportuno, potrà essere integrata da un ulteriore membro non appartenente ai ruoli universitari, esperto nell'ambito scientifico dell'attività di ricerca prevista dagli assegni.

Al termine dei propri lavori, la commissione redigerà apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria finale di merito.

ART. 7

Svolgimento della selezione e criteri di valutazione dei titoli:

I candidati per accedere al colloquio dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

La selezione è diretta a valutare in modo comparativo le candidature proposte per il conferimento dell'assegno di ricerca, sulla base di un colloquio individuale, sulla produzione scientifica e sulla valutazione di un curriculum vitae e studiorum.

Il colloquio deve mirare ad una valutazione condotta secondo criteri aperti, efficaci, trasparenti, equiparabili a livello internazionali.

Il posizionamento in graduatoria sarà basato sul punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella valutazione dei titoli scientifici, del curriculum e del colloquio individuale.

La Commissione giudicatrice dovrà tenere conto:

A) dei titoli e pubblicazioni scientifiche, compresi: il dottorato di ricerca o titolo equipollente conseguito all'estero, del diploma di specializzazione di area medica, degli attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post laurea conseguiti in Italia o all'estero, nonché dello svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, a mezzo di contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero (60 punti su 100 max).

Al titolo di dottore di ricerca ed al diploma di Specializzazione di area Medica, entrambi inerenti il programma di ricerca previsto dall'assegno, sono riservati max 20 punti per ciascun titolo.

B) del colloquio (max 40 punti su 100). Non possono essere ammessi al colloquio i candidati che abbiano ottenuto meno di 20/100 nella valutazione dei titoli. Coloro i quali hanno raggiunto una valutazione inferiore a 20/100 nella valutazione titoli non sarà data alcuna comunicazione, mentre saranno convocati per l'orale i candidati che abbiano riportato almeno 20/100. Con le procedure concorsuali si concludono con la nomina del vincitore e con la formazione di una graduatoria di idonei valida fino a un massimo di un anno, il cui utilizzo è vincolato alle specifiche esigenze indicate nel bando.

ART. 8

Conferimento degli assegni di ricerca.

Il vincitore dell'assegno di ricerca può svolgere attività di lavoro autonomo, compresi incarichi di insegnamento e attività didattiche integrative previa comunicazione al Dipartimento o alla struttura responsabile del programma di ricerca, e a condizione che a giudizio del responsabile della ricerca, l'attività non comporti un conflitto di interessi con lo svolgimento del programma di ricerca, e non rechi pregiudizio all'Ateneo. Tale rapporto non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e, pertanto, non può avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle università e istituti universitari italiani.

L'assegnatario dovrà esprimere la propria accettazione entro (10) dieci giorni dal ricevimento della comunicazione sottoscrivendo il relativo contratto presso il competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale - Area del Personale.

Con stipula del contratto l'assegnista assume i diritti e doveri previsti dall'art 10 del Regolamento e l'Ateneo assume nei confronti dell'assegnista gli impegni previsti dall'art. 11.

In caso di mancata accettazione, l'assegno di ricerca potrà essere conferito al candidato immediatamente successivo nella graduatoria. Qualora non fosse possibile conferire l'assegno di ricerca, lo stesso potrà essere ribandito per una sola volta entro un termine che consenta l'eventuale nuovo conferimento all'assegno di ricerca prima dello scadere dell'anno finanziario.

Il vincitore sarà invitato ad autocertificare i seguenti stati, fatti e qualità personali:

- 1) la data e il luogo di nascita;
- 2) il godimento dei diritti politici;
- 3) di non aver riportato condanne penali; in caso contrario i vincitori dovranno autocertificare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa (anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione ecc., e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi). I cittadini stranieri devono autocertificare, altresì, di non aver riportato condanne penali nello Stato in cui sono cittadini ed in quello italiano;
- 4) il possesso ed il numero di codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria inerente allo stesso;
- 5) di non godere di borse di studio a qualsiasi titolo conferite e di non essere dipendenti di ruolo degli Enti indicati al primo comma dell'art. 5 del presente bando.

Il vincitore dovrà consegnare, debitamente compilato, il modulo "Dichiarazione dati anagrafici, fiscali e previdenziali" scaricabile dal sito www.unich.it seguendo il seguente percorso: Ateneo/Amministrazione/Bacheca/Documenti Area Finanziaria.

Il vincitore, inoltre, dovrà produrre autocertificazione attestante l'iscrizione alla Gestione Separata I.N.P.S. ed altra Cassa di Previdenza (ENPAM-INAR Cassa - ENPAF ed altro).

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal vincitore della presente procedura concorsuale saranno soggetti, da parte dell'Università degli Studi «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara, a idonei controlli, circa la veridicità degli stessi.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi del D.L.vo del 30/6/2003 n. 196, saranno trattati

esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione dell'assegno in questione.

Con il vincitore del presente concorso verrà stipulato contratto di lavoro che sarà sottoscritto dal vincitore, dal Rettore dell'Università di Chieti-Pescara e dal Tutor.

Copia del regolamento relativo alla disciplina del conferimento dell'assegno di ricerca, sarà consegnata al titolare dell'assegno all'atto della stipula del contratto.

Decadono dal diritto all'assegno per la collaborazione ad attività di ricerca coloro che, entro il termine fissato dall'Amministrazione, non dichiarino di accettarlo o non diano inizio all'attività di ricerca nel termine stabilito.

Ai fini della determinazione della data di presa di servizio, possono essere giustificati soltanto eventuali ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati e documentati.

Eventuali differimenti della data d'inizio ricerca o eventuali interruzioni della medesima, verranno consentiti solo ove il vincitore o titolare dell'assegno, dimostri di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (legge 30 dicembre 1971, n. 1204).

Nei confronti del titolare di assegno che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata dell'assegno, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura prescritta per dichiarare la risoluzione del rapporto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, le disposizioni previste dalla normativa citata nel preambolo della presente procedura concorsuale nonché, in quanto applicabili, le norme del codice civile.

ART. 9

Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo.

All'assegno di cui al presente bando si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, nr. 476 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, nr. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

In materia di astensione obbligatoria per maternità, valgono le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12.07.2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23.10.2007.

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto n. 247, è integrata con fondi a carico del bilancio del Dipartimento o della struttura interessata, fino alla concorrenza dell'intero importo dell'assegno.

In materia di congedo per malattia, si applica l'art. 1 comma 788 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, e successive modificazioni.

L'Università provvede alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi in favore dei titolari degli assegni, al fine di garantire la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della attività di ricerca oggetto dell'assegno. L'importo dei relativi premi annuali viene detratto dall'ammontare dell'assegno spettante a ciascun titolare.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

I dati personali dei concorrenti saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della presente selezione e dell'eventuale costituzione del rapporto di lavoro e saranno conservati dall'Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, per il periodo strettamente necessario per l'utilizzo dei dati stessi nell'ambito del processo amministrativo correlato.

Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l'istruzione del procedimento di selezione e, qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della L. 68/1999 e L. 104/1992.

I dati contenuti e raccolti nell'ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati agli altri servizi dell'Università ed ad altri soggetti solo nella quantità e nei limiti strettamente necessari ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti.

Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, compreso il diritto di accesso ai dati.

IL titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara.

Art. 11

Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della L. 7/8/1990 n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Dott.a Valentina ALBERTAZZI - Area del Personale - Settore Pensioni - Via dei Vestini n. 31 - 66100 Chieti Scalo (CH) tel. 0871/3556080, e-mail assegnidiricerca@unich.it.

Il Settore Pensioni è aperto al pubblico nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Chieti, 15 APR, 2014

A.P./S.P./VA/ndo



IL RETTORE
(Prof. Carmine DI ILLIO)

Il Direttore Generale
Dott. Filippo De Vecchio



Schema di domanda

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi
<<G. D'Annunzio>> di Chieti-Pescara
via dei Vestini n. 31
66100 CHIETI SCALO

Il sottoscritt_ _____ nat_ a
_____ (prov. di ___) il _____ e
residente in _____ (prov. di ___) c.a.p. _____ via
_____ n. _____ chiede di essere ammess_ a
partecipare al concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'attribuzione del seguente
assegno di ricerca presso codesta Università:

area: _____

settore scientifico-disciplinare: _____

titolo del progetto di ricerca:

struttura di svolgimento dell'attività di ricerca:

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere:

1) cittadino _____

2) iscritt_ nelle liste elettorali del comune di (a)
_____ (se cittadino/a italiano/a)

3) non aver riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in corso (b);

4) in possesso del seguente titolo di studio

conseguito in data _____ presso l'Università di

con il punteggio di _____;

5) in possesso del titolo di dottore di ricerca in

conseguito in data _____ presso l'Università di
_____ sede amministrativa del dottorato

6) in possesso del diploma di specializzazione di area medica in
_____ conseguito in data _____

presso l'Università di _____

7) non essere titolare di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ovvero di essere
titolare di borsa _____

cui si impegna sin d'ora a rinunciare in caso di conferimento dell'assegno per la collaborazione ad attività di ricerca per la cui attribuzione ha concorso;

8) in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento della collaborazione alle attività di ricerca;

9) elegge il proprio domicilio in _____
_____ (città _____ via _____ n. _____ e
c.a.p. _____) tel. _____ cell. _____

PEC _____

10) (limitatamente ai cittadini stranieri) di godere dei diritti politici nello Stato di appartenenza o provenienza; (c)

Allega alla domanda le seguenti autocertificazioni

_____ nonché

un elenco delle stesse.

Allega altresì le seguenti pubblicazioni scientifiche,

_____ nonché

un elenco delle stesse.

SPAZIO RISERVATO a coloro che intendono fruire dei benefici previsti dall'art. 20 della L. 5/2/1992 n. 104

Il sottoscritto _____ dichiara di essere portatore di handicap ai sensi dell'art. 20 della L. 5/2/1992 n. 104 e pertanto dichiara di avere necessità del seguente ausilio nel corso dello svolgimento della prova orale _____ e dei seguenti tempi aggiuntivi.

Data	Firma:	(d)
Allega documento d'identità (e)		(da non autenticare)

- (a) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.
- (b) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa. Occorre indicare anche se è stata concessa l'amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc., e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualunque sia la natura degli stessi.
- (c) Di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza ovvero i motivi del mancato godimento; di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
- (d) Apporre la propria firma in calce alla domanda; la stessa non dovrà essere autenticata da alcun pubblico ufficiale.
- e) Alla domanda è necessario allegare la scansione PDF di un documento di identità, in corso di validità (fronte/retro).

SEZIONE 2

DATI FISCALI E PREVIDENZIALI

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 dichiara:
(barrare le caselle che interessano)

Di essere titolare di partita iva	€ SI	Vedi Sez.2.1
	€ NO	Vedi Sez. 2.2

Sezione 2.1

di essere professionista svolgente attività di collaborazione rientrante nell'ambito della sua professione abituale e quindi tenuto ad emettere fattura sul compenso, in quanto l'attività prestazionale (docenza o altro) rientra nell'oggetto proprio dell'arte o professione	A
---	----------

La partita iva è	€ individuale	€ studio associato
------------------	---------------	--------------------

Numero Partita IVA										
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

€ di essere professionista rientrante nel seguente regime fiscale	B
€ non assoggettato a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 13 legge 388/2000	B.1
€ Rientrante nel <u>regime dei contribuenti minimi</u> previsto dall'art 1 commi 96-117, legge 244/2007 come modificato dall'art. 27, commi 1,2 L. 111/2011 e pertanto fuori dal campo di applicazione dell'IVA	B.2

€ di essere professionista iscritto alle seguenti gestioni Iscritto alla Gestione separata INPS legge 335/1995	C
€ albo e cassa	C.1
€ Gestione separata INPS legge 335/1995	C.2

Sezione 2.2

€ di essere professionista svolgente attività di collaborazione diversa dalla sua professione abituale e quindi non tenuto ad emettere fattura sul compenso, in quanto l'attività di docenza non rientra nell'oggetto proprio dell'arte o professione	C
€ di essere dipendente di altra Amministrazione Pubblica (Attenzione compilare anche la sez. 3)	D
€ collaboratore coordinato e continuativo senza vincolo di subordinazione (Attenzione compilare anche la sez. 3 E 4)	E
€ di essere titolare di contratto di qualificazione e specializzazione di aver percepito nell'anno in corso compensi per prestazioni occasionali: € Non superiori a euro 5.000,00 € Superiori a euro 5.000,00 (Attenzione compilare anche la sez. 3)	F
€ di essere titolare di Borsa o assegno di studio ex art.50, comma 1, lettera c), DPR.917/1986, soggetta a tassazione IRPEF. (Attenzione compilare anche la sez. 3 E 4)	G
€ di essere titolare di Borsa o assegno di studio non soggetti a tassazione IRPEF ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 476/1984. (Attenzione compilare anche la sez. 3)	H

Luogo e data

Firma (per esteso e in forma leggibile)

Con l'apposizione della firma si esprime il consenso al trattamento dei dati forniti per i fini istituzionali e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

SEZIONE 3
ALTRI DATI FISCALI E PREVIDENZIALI

Il/la sottoscritto/a, al sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 dichiara:
(barrare le caselle che interessano)

3.1	DI ESSERE DIPENDENTE PUBBLICO(*)	CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO	
		CON RAPPORTO DI LAVORO PART - TIME NON SUPERIRE AL 50%	
		A TEMPO DETERMINATO	dal/...../..... al/...../.....
		A TEMPO INDETERMINATO	dal/...../.....
		DI ESSERE IN CONGEDO/ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE	dal/...../..... al/...../.....
		DI ESSERE STATO PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO DALL'ENTE DI APPARTENENZA	CON PROVVEDIMENTO N..... DEL..... (ALLEGARE IL PROVVEDIMENTO)
DENOMINAZIONE DELL'ENTE			
PEC (posta elettronica certificata)			

3.2	DI ESSERE	ISCRITTO/A ALLA SEGUENTE CASSA OBBLIGATORIA PER I VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (indicare codice)
-----	-----------	--

3.3	DI ESSERE	TITOLARE DI PENSIONE DIRETTA, INDIRETTA o REVERSIBILITA'
-----	-----------	--

3.4	DI ESSERE	ISCRITTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS L. 335/1995
-----	-----------	--

3.5	CHE NEL 2012 HA PERCEPITO/PERCEPIRA' COMPENSI ASSOGGETTATI AD INPS - GESTIONE SEPARATA L.335/95 (co.co.co; assegni di ricerca/tutorato; dottorato di ricerca)	NON SUPERIORI A EURO 96.149,00
		SUPERIORI A EURO 96.149,00

3.6	CHE L'AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI EMOLUMENTI O RETRIBUZIONI PERCEPITI IN CORSO D'ANNO NELL'AMBITO DI RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	€ NON SUPERA il limite di € 293.658,95 di cui al DPCM 23 marzo 2012
		€ SUPERA il limite di € 302.937,12 di cui al DPCM 23 marzo 2012

Luogo e data

Firma (per esteso e in forma leggibile)

(*) Si considerano dipendenti pubblici solo coloro i quali hanno un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (ad esempio, non sono dipendenti i borsisti, i dottorandi di ricerca, gli assegnisti, i collaboratori coordinati e continuativi e i collaboratori a progetto).

Con l'apposizione della firma si esprime il consenso al trattamento dei dati forniti per i fini istituzionali e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

SEZIONE 4 ALTRI DATI FISCALI (per le categorie assimilate al lavoro dipendente)

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 dichiara:
(barrare le caselle che interessano)

4.1	DI AVERE DIRITTO ALLE DETRAZIONI * PER I SEGUENTI FAMILIARI A CARICO * NOTA BENE la detrazione NON è una tassa ma un'agevolazione che va a diminuire l'IRPEF dovuta sul compenso		CONIUGE A CARICO data del matrimonio/...../..... CODICE FISCALE
			PER FIGLI O ALTRI FAMILIARI A CARICO nella percentuale del.....% data nascita (se figlio)/...../..... <input type="checkbox"/> se portatore di Handicap ex L.104/1992 barrare casella
			CODICE FISCALE
			nella percentuale del.....% data nascita (se figlio)/...../..... <input type="checkbox"/> se portatore di Handicap ex L.104/1992 barrare casella
			CODICE FISCALE
		nella percentuale del.....% data nascita (se figlio)/...../..... <input type="checkbox"/> se portatore di Handicap ex L.104/1992 barrare casella	
		CODICE FISCALE	
		CODICE FISCALE	
		PER PRIMO FIGLIO (se manca l'altro coniuge/genitore)	
4.2	ALIQUOTA IRPEF SI RICHIEDE Dato facoltativo		L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA IRPEF MASSIMA PARI AL% (le aliquote in vigore sono: 27%, 38%, 41%, 43%)

Luogo e data

Firma (per esteso e in forma leggibile)

Con l'apposizione della firma si esprime il consenso al trattamento dei dati forniti per i fini istituzionali e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

SEZIONE 4

DATI PER SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 dichiara:
(barrare le caselle che interessano)

4.1	DI ESSERE	<p>Soggetto non residente non avente base fissa di svolgimento dell'attività in Italia, che non presenta dichiarazione dei redditi in Italia per la fattispecie, per cui la propria attività non è riconducibile ad alcuno dei casi previsti nelle ipotesi che precedono. I compensi vengono assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ex art.25 DPR. 600/1973 non risultando esistente convenzione internazionale contro le doppie imposizioni fra lo Stato di residenza e l'Italia e/o non risultando applicabile dalla convenzione esistente l'esonero dal pagamento delle imposte in Italia e/o non intendendo richiedere al sostituto l'applicazione del trattamento convenzionale.</p>
		<p>Soggetto non residente, non avente base fissa di svolgimento dell'attività in Italia, che non presenta dichiarazione dei redditi in Italia per la fattispecie, per cui la propria attività non è riconducibile ad alcuno dei casi previsti nelle ipotesi che precedono. I compensi risultano esenti dalla ritenuta alla fonte ex art.25 DPR. 600/1973 in relazione a quanto disposto con la convenzione internazionale bilaterale contro le doppie imposizioni fra l'Italia e _____ di cui alla Legge _____ art. _____ che prevede la tassazione del reddito scaturente dall'attività nel paese di residenza del percipiente per la fattispecie reddituale oggetto dell'incarico.</p> <p>Al fine dell'applicazione della convenzione internazionale per evitare la doppia imposizione sui redditi prodotti in Italia da soggetti non residenti, dovrà trasmettere a questa amministrazione la seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. certificato di residenza all'estero rilasciato da competente autorità estera; 2. certificato fiscale dell'Autorità straniera preposta attestante la natura di contribuente nel paese estero (con traduzione in lingua italiana o inglese certificata da esperto del tribunale); 3. autocertificazione che il soggetto vuole avvalersi della convenzione tra il proprio paese e l'Italia; 4. copia di un documento di identità. <p>Considerata l'elevata responsabilità in capo all'Ateneo per l'applicazione del trattamento previsto dalle convenzioni contro le doppie imposizioni, l'attestazione di cui al punto 2 (rilasciata nell'anno di imposta corrente), dovrà riportare la dichiarazione dalla quale risulti che la persona in questione è soggetto passivo di imposta e quindi sottoposto a tassazione nello stato estero nel quale risiede e dovrà, inoltre, richiamare la convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra il paese di residenza e l'Italia. Qualora tale documento non presenti gli elementi appena descritti non potrà essere accettato per l'applicazione delle agevolazioni previste dalla convenzione internazionale di riferimento ed il compenso sarà tassato secondo il regime fiscale e previdenziale vigente in Italia.</p>

Luogo e data

Firma (per esteso e in forma leggibile)

Con l'apposizione della firma si esprime il consenso al trattamento dei dati forniti per i fini istituzionali e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.